

## NOTE E COMMENTI

---

# LA CONSACRAZIONE A SCOPO SACRILEGO DI UNA SOLA MATERIA O DI ENTRAMBE, DURANTE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA O FUORI DELLA SANTA MESSA

PIERPAOLO DAL CORSO

ABSTRACT: Il reato di consacrazione *in sacrilegum finem* è stato introdotto dalle *Normae del motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela* e, in seguito alla revisione del 2010, punisce il ministro che, mosso da uno scopo malvagio, consacra una materia senza l'altra o entrambe sia durante la celebrazione eucaristica che al di fuori della Messa. Il fine perverso del sacerdote non annulla, tuttavia, l'intenzione di compiere ciò che fa la Chiesa con quel gesto, per cui si attua una valida transustanziazione delle specie. Il crimine si realizza, infatti, in presenza di una vera consacrazione. Questo aspetto distingue il reato dalla simulazione, ove il ministro non celebra validamente la Messa per difetto dell'intenzione o per l'utilizzo di materie non idonee. Il crimine si differenzia, inoltre, dal delitto di profanazione poiché punisce la "premeditazione" sacrilega con cui il sacerdote si dispone a celebrare, a prescindere dal fatto che il sacrilegio venga poi effettivamente compiuto.

PAROLE CHIAVE: Consacrazione delle sacre specie, *sacrilegum finem*, intenzione della celebrazione, valida Eucaristia, sacrilegio.

ABSTRACT: The crime of consecration *in sacrilegum finem* was introduced by the *Normae* of the *motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela* and, after the review in 2010, it punishes the priest who moved by an evil purpose, consecrates one matter without the other or even both, either during or outside of the Eucharistic Celebration. The evil intent of the priest doesn't annul, however, the intention to achieve what the Church does with that gesture, so a valid transubstantiation of the species takes place. The crime is realized only in the presence of a real consecration. This aspect distinguishes actual felony from the simulation, where the priest doesn't celebrate a valid Mass, due to a defect in the intention to celebrate or to the use of unsuitable matter. The crime also differs from the felony of profanation because it punishes the sacrilegious "premeditation" with which the priest moves to celebrate, irrespective of the fact that the execution of the sacrilege is actually accomplished.

KEYWORDS: Consecration of the holy species, *sacrilegum finem*, purpose of the celebration, true Eucharist action, sacrilege.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Presentazione della norma. – 3. Configurazione della fattispecie. 3.1. L'autore e le circostanze del delitto. 3.2. L'aspetto soggettivo. 3.3. L'intenzione del ministro nella celebrazione. – 4. Il trattamento sanzionatorio. – 5. Conclusione.

## 1. INTRODUZIONE

**I**SACRAMENTI appartengono al patrimonio inestimabile ed indisponibile che la Chiesa ha ricevuto in dono da Cristo e di cui è l'unica depositaria. Tra di essi eccelle l'Augustissimo Sacramento, *fons et culmen* della vita ecclesiale.<sup>1</sup>

La Chiesa tutela con rigore, anche sotto il profilo penale, questo suo tesoro; eppure non mancano gravissime condotte dolosamente perpetrate a suo danno.

Il m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* del 2001 di Giovanni Paolo II, oltre ad aver riformato l'intera materia dei *delicta graviora*, ha inserito nelle *Normae* un nuovo crimine contro il Sacrificio Eucaristico: la consacrazione a fine sacrilego di una materia senza l'altra durante la Santa Messa oppure di una o di entrambe al di fuori della celebrazione. L'unico soggetto attivo di questo delitto è il sacerdote, il quale consacra una o entrambe le specie affinché si compia un sacrilegio.

Sorgono spontanee alcune domande: è veramente possibile che si verifichino ipotesi del genere? Come conciliare la compresenza nel celebrante dello scopo profanatorio e dell'intenzione di fare quanto intende la Chiesa? Si realizza una valida Eucaristia in queste situazioni? Perché è stato introdotto nell'ordinamento penale siffatto crimine? Non era sufficiente la norma che sanziona la profanazione eucaristica, ovvero il can. 1367 CIC?

Non è facile accettare che possano accadere simili condotte, soprattutto ad opera di un ministro, ma la previsione di una disposizione *ad hoc* e la sua conferma con la successiva riforma delle *Normae* nel 2010 ci portano a dedurre che i casi non siano mancati. Anzi, la nuova descrizione del reato ha addirittura ampliato la fattispecie, includendo pure la consacrazione con intento sacrilego di entrambe le materie durante la Santa Messa.

Poiché il crimine è riservato alla competenza, seppur non esclusiva, della Congregazione per la Dottrina della Fede, i procedimenti trattati sono coperti da segreto pontificio; inoltre, non è possibile accedere ai lavori preparatori delle *Normae* del m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* e delle sue modifiche, essendo opera del medesimo organo. Per far fronte a questo limite ci tornerà utile il ricorso ad alcune nozioni di teologia sacramentaria, soprattutto al fine di chiarire quando possa dirsi configurato il delitto.

<sup>1</sup> Cf. LG n. 11.

## 2. PRESENTAZIONE DELLA NORMA

La versione originaria dell'art. 2, § 2 delle *Normae* del 2001 recitava:

Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum quod consistit in consecratione in sacrilegum finem alterius materiae sine altera in eucharistica celebratione, aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem. Qui hoc delictum pataverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa dimissione vel depositione.<sup>2</sup>

Non ci sono note le ragioni che hanno determinato la Congregazione per la Dottrina della Fede a proporre, e ad ottenere, l'introduzione di questa nuova figura di reato, prima non presente nell'ordinamento canonico penale. Con ogni probabilità il dicastero ha dovuto constatare, anche tramite gli Ordinari, il perpetrarsi di condotte profanatorie del Sacrificio Eucaristico attraverso la consacrazione di una sola specie durante la Messa oppure di entrambe al di fuori della celebrazione.

La fonte della disposizione viene segnalata dalle note delle *Normae* nel can. 927 CIC, che stabilisce «Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera, aut etiam utramque extra eucharisticam celebrationem, consecrare».<sup>3</sup>

Secondo D. G. Astigueta non sarebbe stata introdotta una nuova norma nell'ordinamento della Chiesa, ma si sarebbe piuttosto inclusa quella già esistente nell'ambito di una legge penale.<sup>4</sup> Non si condivide quest'affermazione perché la *ratio* delle due disposizioni non è pienamente coincidente. Mentre il can. 927 CIC si pone a tutela dell'unità del Sacrificio Eucaristico, l'art 2, § 2 delle *Normae* vuole difendere la santità della Messa.<sup>5</sup> Il can. 927 CIC ha, a sua volta, la propria fonte immediata nel c. 817 del codice piano-benedettino, del tutto identico.

I due canoni sopraccitati sintetizzano l'insegnamento del Concilio di Trento, secondo cui le specie devono essere consacrate insieme perché così operò Cristo, comandando ai suoi Apostoli di fare altrettanto.<sup>6</sup> Come è facile

<sup>2</sup> IOANNES PAULUS II, «*Normae substantiales et processuales* promulgate col m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003)», «*Ius ecclesiae*» 16 (2004) 313-321, art. 2, § 2.

<sup>3</sup> Manca, invece, una corrispondente disposizione nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

<sup>4</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, *Consagración sacrilega: ¿pecado o delito?* in J. CONN – L. SABBARESE, ed., *Iustitia in caritate*. Fs. V. De Paolis, Città del Vaticano 2005, 476.

<sup>5</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, *La intención del ministro y la consagración sacrilega*, «*Periodica*» 98 (2009) 72.

<sup>6</sup> Cf. CONCILIUM TRIDENTINUM, Sessio XXII, 17 settembre 1562, *Doctrina et canones de SS. Missae sacrificio*, cap. 1, in H. DENZINGER – P. HÜNERMANN, ed., *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Bologna 2009, nn. 1740-1741.

intuire, la norma del 2001, seppur recente sotto il profilo penale, ha delle origini più remote.

Vengono, dunque, sanzionate quelle violazioni della comunione ecclesiale che infrangono il comando di Gesù “Fate questo in memoria di me”, grazie al quale Egli si rende veramente presente oggi nell’Eucaristia.

Secondo la consolidata dottrina del Magistero, il Santo Sacrificio è significato da entrambe le specie del pane e del vino, dopo il pronunciamento su ciascuna di esse delle espressioni proferite da Cristo nell’Ultima Cena, che costituiscono Parola di Dio scritta e tramandata.<sup>7</sup>

Il pane e il vino vengono consacrati uno immediatamente dopo l’altro durante la Messa, perché così fece Cristo durante la celebrazione della Cena Pasquale.<sup>8</sup> La norma in esame affonda, quindi, le sue radici teologiche in un requisito di diritto divino.

Se si consacra una sola materia viene a mancare il segno essenziale della realtà sacrificale e occorre rimediare senza indugio al fine di conservare l’essenza integrale del sacramento.<sup>9</sup> Nell’*Institutio Generalis Missalis Romani*, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha stabilito che, qualora il celebrante si accorga al momento della Comunione di aver messo nel calice un liquido diverso dal vino, egli deve versarvi la sostanza genuina, unirvi una modica quantità d’acqua e procedere alla consacrazione solo di essa pronunciando la parte della formula riguardante il calice, senza ripetere quella per il pane, già divenuto Corpo di Cristo.<sup>10</sup>

La consacrazione di una specie soltanto – sempre stata illecita – è sanzionata penalmente dal 2001 esclusivamente qualora avvenga con intento sacrilego e non per mera leggerezza del celebrante.<sup>11</sup>

Ancor più grave è la consacrazione di una o di entrambe le materie fuori della Santa Messa, pronunciando su di esse la formula consacratrice. Di certo in questo caso la condotta non avviene per mera inavvertenza o superficialità del ministro; pertanto, è maggiormente palesabile l’intento blasfemo.

L’unico rito stabilito dalla Chiesa per la transustanziazione è quello della celebrazione eucaristica, memoriale di quanto fece Cristo nella Cena Pasquale, anticipando il suo sacrificio sulla croce.

<sup>7</sup> Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia 2014, 416.

<sup>8</sup> Cf. G. NÚÑEZ, *La competencia penal de la Congregación para la Doctrina de la fe*, «Ius canonicum» 40 (2003) 376.

<sup>9</sup> Cf. V. DE PAOLIS, *Normae de gravioribus delictis reservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, «Periodica» 91 (2002) 303.

<sup>10</sup> Cf. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Institutio Generalis Missalis Romani*, Città del Vaticano 2002, n. 324.

<sup>11</sup> Cf. C.J. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in D. CITO, ed., *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*, Milano 2005, 280-281.

La celebrazione resterebbe in ogni caso valida, seppur illecita. Diventa reato quando è attuata *in sacrilegum finem*.

Per entrambe le condotte, la categoricità dell'espressione *nefas*, contenuta nel can. 927 CIC, proibisce il loro compimento perfino in casi di estrema necessità.<sup>12</sup> Si tratta di condotte contrarie alla volontà divina.

La novella del 2010 ha, però, modificato la fattispecie delittuosa in questione, ora contenuta all'art. 3, § 2 delle *Normae*, che così recita:

Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum quod consistit in consecratione in sacrilegum finem unius materiae vel utriusque in eucharistica celebratione, aut extra eam. Qui hoc delictum patruerit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa dimissione vel depositione.<sup>13</sup>

Il nuovo testo ha eliminato gli incisi «alterius materiae sine altera» e «aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem», sostituendoli rispettivamente con «unius materiae vel utriusque» e con «aut extra eam».<sup>14</sup>

La precedente formulazione ricalcava fedelmente la fonte della disposizione, ovvero il can. 927 CIC. Ora, invece, la condotta incriminata può articolarsi nella consacrazione a scopo sacrilego di una o di entrambe le materie, sia durante sia fuori della Messa.

Il Legislatore ha ampliato la fattispecie delittuosa comprendendovi pure il caso in cui il ministro consacri a scopo profanatorio le due specie durante il Divino Sacrificio.

Qual è stata la ragione che ha mosso il Legislatore a tale sviluppo? Si tratta semplicemente di una migliore formulazione della disposizione, per maggior completezza e al fine di evitare possibili equivoci, oppure la Congregazione per la Dottrina della Fede ha appurato il verificarsi, in quei nove anni, di casi in cui i ministri consacravano entrambe le materie con fine sacrilego durante la Messa e ha ritenuto di sanzionarle? Purtroppo non possiamo saperlo da fonti della Congregazione poiché, come già evidenziato, tanto le segnalazioni che fossero giunte in quest'ultimo senso al dicastero, quanto gli eventuali giudizi celebrati, sono coperti da segreto pontificio. È ipotizzabile sia così, ma dobbiamo tener presente che l'inserimento di condotte criminose contro la santità dell'Eucaristia tra i reati "più gravi" è riconducibile, in

<sup>12</sup> Cf. B.E. FERME, «*Graviora delicta*: the apostolic letter m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*» in Z. SUCHEKI, ed., *Il processo penale canonico*, Roma 2003, 377; cf. G. NÚÑEZ, *La competencia penal de la Congregación para la Doctrina de la fe*, «*Ius canonicum*» 40 (2003) 376.

<sup>13</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, «*Normae de gravioribus delictis*», 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 419-430, art. 3, § 2.

<sup>14</sup> Cf. IOANNES PAULUS II, *Normae substantiales et processuales promulgate col m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003)*, «*Ius ecclesiae*» 16 (2004) 313-321, art. 2, § 2 e CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 419-430, art. 3, § 2.

primo luogo, alla necessità di prevenire il pesante impatto scandaloso generato dalla condotta in danno alla Chiesa, indipendentemente dalla frequenza con cui il comportamento sia stato concretamente perpetrato.

Per i *delicta graviora contra mores*, invece, la circostanza che si siano aggiunte nuove figure è stata fortemente sollecitata anche dai numerosi casi portati all'attenzione dall'opinione pubblica.

### 3. CONFIGURAZIONE DELLA FATTISPECIE

La fattispecie delittuosa in questione si configura in quattro casi, tutti mossi da intento sacrilego: quando il sacerdote consacra una materia senza l'altra o entrambe durante la celebrazione eucaristica; quando consacra una sola specie o entrambe fuori della Messa.

In ognuna di queste ipotesi il rito è valido, ma illecito. Dobbiamo, però, comprendere più in profondità l'importanza dell'assunto, del tutto indispensabile perché si consumi il delitto *de quo*.

Soffermiamoci, anzitutto, sulla consacrazione di una sola specie. Abbiamo già spiegato che l'illiceità è riconducibile alla violazione di una disposizione divina che vede nell'agire stesso di Cristo durante l'Ultima Cena il suo fondamento. Ma, allora, perché la celebrazione non potrebbe dirsi anche invalida?

Già San Tommaso d'Aquino affermava la validità della consacrazione di una sola materia all'interno della celebrazione eucaristica, contrariamente ad altri teologi secondo i quali la transustanziazione del pane non avveniva finché non si fosse proferita la formula pure sul vino. La dottrina tomista poggiava su un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, se non si producesse immediatamente l'effetto sul pane e, quindi, non diventasse subito Corpo di Cristo, l'elevazione dell'ostia all'adorazione del popolo costituirebbe un atto di idolatria. In secondo luogo, la formula consacratrice del pane contiene delle espressioni verbali al tempo presente (Questo è il mio Corpo), per cui la realtà significata deve essere simultanea al suo proferimento.<sup>15</sup>

Alcuni studiosi di teologia morale degli ultimi due secoli, come I. Aertnys, C. Damen e I. Visser, precisavano che: «Per la validità della consacrazione si richiede l'intenzione di celebrare il sacrificio. Ne segue che la consacrazione del pane è valida se per *accidens* è venuta meno la consacrazione del vino. Ma è invalida se si fosse avuta l'intenzione di consacrare solo una specie».<sup>16</sup>

La tesi dominante sembra essere quella tomista, sostenuta anche da altri

<sup>15</sup> Cf. THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, III, q. 78, a. 6.

<sup>16</sup> I. AERTNYS. – C. DAMEN, ed., *Theologia moralis secundum doctrinam S. Alphonsi De Liguorio doctoris Ecclesiae*, II, Torino 1924, n. 112. Cf. B.F. PIGHIN, *La manualistica: diritto-morale* in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2004, 76.

importanti teologi del passato come il Cardinal Juan del Lugo S.J. (1583-1660): il sacerdote, seppur intende consacrare una specie soltanto, non esclude la celebrazione del sacrificio perché implicitamente vuole consacrare validamente. Anche per H. Noldin la consacrazione di una specie senza l'altra è valida, tanto qualora sia avvenuta accidentalmente per errore, quanto nel caso in cui sia volontaria, a condizione che non manchi la debita intenzione. Il sacramento, dunque, si realizza, ma non si offre il sacrificio completo.<sup>17</sup>

Veniamo ora alla transustanziazione delle materie fuori della Santa Messa. Anche qui si opera in dissonanza con l'agire di Cristo perché, come abbiamo detto, il pane ed il vino sono diventati il Suo Corpo ed il Suo Sangue durante la celebrazione della Cena pasquale.

Il teologo D. M. Prümmer riteneva invalida la consacrazione delle specie fuori della Messa perché sosteneva che il sacerdote in quel momento non agisse né *in persona Christi*, né secondo l'intenzione della Chiesa. Il ministro riceveva con l'ordinazione il "potere" di offrire il Santo Sacrificio, inteso nella sua interezza.<sup>18</sup> Va detto che questa linea di pensiero risentiva di un eccessivo formalismo anche perché si basava sulle disposizioni del *De Defectibus* del Messale di Pio V, ove si menzionavano vari "difetti" che potevano invalidare la consacrazione: ad esempio, l'omissione di una sola delle parole consacratorie, o la loro modifica.<sup>19</sup>

L'attuale *Missale Romanum* prevede che la consacrazione avvenga durante la Sinassi Eucaristica sui doni portati al momento della presentazione delle offerte, che devono rimanere fisicamente davanti al celebrante.<sup>20</sup> Dobbiamo tuttavia ipotizzare che, qualora essa abbia luogo illecitamente al di fuori della Messa, per essere valida dovrebbe almeno contenere il gesto essenziale compiuto dal Signore. È fondamentale sottolineare questo punto perché, se non vi è valida Eucaristia, non può nemmeno considerarsi consumato il reato in questione.<sup>21</sup>

Il sacerdote, anche quando agisce in questo modo, continua ad operare *in persona Christi Capitis*, purché pronunci le medesime parole proferite dal Signore ed abbia l'intenzione di compiere il suo mandato, identificandosi

<sup>17</sup> Cf. H. NOLDIN, *Summa theologiae moralis*. III, Ratisbona-Roma 1940, *De sacramentis*, n. 103. Cf. Á.G. IBÁÑEZ, *L'Eucaristia, dono e mistero. Trattato storico-dogmatico sul mistero eucaristico*, Roma 2008, 510.

<sup>18</sup> Cf. D.M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis secundum principia s. Thomae Aquinatis*, III, Friburgo 1936, 135.

<sup>19</sup> Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, ed., *Missale Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum aliorum Pontificum cura recognitum a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum, De Defectibus in celebratione Missarum occurrentibus*, c. v, n. 5 *De defectibus Formae*.

<sup>20</sup> Cf. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *ibidem*, nn. 72, 141, 142.

<sup>21</sup> Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia 2014, 417-418.

con la volontà di Cristo espressa nel momento dell'istituzione dell'Eucaristia.<sup>22</sup>

Nella costituzione apostolica *Missale Romanum*, con la quale Paolo VI ha promulgato l'attuale Messale, riformato secondo le disposizioni del Concilio Vaticano II, si stabilisce che, indipendentemente dalla preghiera eucaristica scelta, devono essere pronunciate le seguenti parole del Signore:

Supra panem: Accipite et manducate ex hoc omnes: Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur; et supra calicem: Accipite et bibite ex eo omnes: Hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.<sup>23</sup>

Per quanto riguarda la modalità, la Chiesa ha stabilito che il celebrante proferisca la formula consacratrice a voce alta e chiaramente, così da facilitare ai fedeli la comprensione.<sup>24</sup> Giovanni Paolo II ha affermato: «Il sacerdote pronuncia queste parole o piuttosto *mette la sua bocca e la sua voce a disposizione di Colui che le pronunciò nel Cenacolo*, e volle che venissero ripetute di generazione in generazione da tutti coloro che nella Chiesa partecipano ministerialmente al suo sacerdozio».<sup>25</sup> Dunque, sia nelle parole che nei gesti, il sacerdote deve compiere il Sacrificio Eucaristico, in Cristo e nel suo Spirito.

Anche se il ministro attua illecitamente il rito consacratore fuori della Messa è necessario, per la sua validità, che vengano rispettate le condizioni appena esposte.

Per la consacrazione di una sola o di entrambe le specie, sia durante che fuori della Messa, non è, però, sufficiente la mera recita delle formule prescritte. L'Eucaristia è sempre celebrazione del Corpo Mistico di Cristo ed Egli resta l'agente determinante l'intera azione sacra, come sacerdote e vittima. La Chiesa celebra il Santo Sacrificio per rendere un atto di ringraziamento a Dio Padre, da parte del Figlio, per mezzo dello Spirito Santo, per tributarne giusta lode e impetrarne l'aiuto. Questa azione rafforza la fede della Comunità e la sua unione mistica con Cristo.<sup>26</sup> Ecco perché la pronuncia delle parole consacratrici dev'essere accompagnata da queste intenzioni.

Risulta evidente che la recita delle parole dell'istituzione non accompagnata dall'intenzione di celebrare un atto di lode, ringraziamento, adorazio-

<sup>22</sup> Cf. CONCILIUM TRIDENTINUM, Sessio VII, 3 marzo 1547, «Decretum de sacramentis», *Canones de sacramentis in genere*, can. 11.

<sup>23</sup> PAULUS VI, Constitutio apostolica «Missale Romanum», AAS 61 (1969) 219. Per la traduzione in italiano cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, ed., *Messale Romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da papa Paolo VI*, 394-395.

<sup>24</sup> Cf. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *ibidem*, n. 32.

<sup>25</sup> IOANNES PAULUS II, «Ecclesia de Eucharistia», 17 aprile 2003, AAS 95 (2003) 433-475, n. 5.

<sup>26</sup> Cf. can. 897 CIC.

ne, impetrazione e propiziazione – ovvero le finalità per le quali si celebra la Messa–, non può costituire un valido Sacrificio.

Affinché si consumi la fattispecie delittuosa in questione è, *in primis*, necessario che l'Eucaristia venga realmente ad esistenza. Il testo della disposizione è inequivocabile sul punto: si parla di “consacrazione” e di “celebrazione eucaristica” e non di azioni meramente attentate.<sup>27</sup>

### 3. 1. *L'autore e le circostanze del delitto*

L'autore del delitto può essere solo il sacerdote validamente ordinato, presbitero o vescovo, altrimenti il reato sarebbe assorbito da quello previsto al can. 1378, § 2, n. 1 CIC.

Sono noti quali presupposti devono contenere i gesti, sotto il profilo sacramentale, affinché vi sia una valida consacrazione. Ovviamente, si dovrà far constare anche sul piano istruttorio l'atto compiuto. Avranno valore le dichiarazioni del reo e di terzi presenti al rito o che abbiano raccolto le affermazioni del celebrante. Dovrà risultare che le materie utilizzate erano valide, altrimenti saremmo nell'ambito del delitto di simulazione di cui al can. 1379 CIC.

Naturalmente, la consacrazione di entrambe le specie non sarebbe illecita *ex se*, a differenza degli altri casi. Lo diventa – e costituisce reato – quando è sostenuta da un intento sacrilego.

È bene emergano pure le circostanze di tempo e di luogo della celebrazione. Per esempio, se il crimine si è consumato durante una Messa d'orario o effettuata *ad hoc*, in una chiesa o in un posto diverso e, qualora la consacrazione sia avvenuta fuori della celebrazione eucaristica, è altrettanto importante sapere dove, in canonica o in un locale privato o magari direttamente presso il ritrovo di una setta satanica. Tutto questo aiuta a corroborare l'ipotesi che la condotta sia stata perpetrata *in malum finem*.

### 3. 2. *L'aspetto soggettivo*

Più complesso è l'aspetto soggettivo del delitto. Non è sufficiente il dolo “generico”, ossia la mera coscienza e volontà di porre in essere l'azione. Deve provarsi inequivocabilmente l'intento di nuocere alla santità del sacramento, ovvero il dolo “specifico”, a prescindere dal fatto che, poi, si realizzi o meno l'ulteriore profanazione.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ciò non toglie che il reo possa, tuttavia, essere punito per gli atti posti in essere con l'intenzione di compiere il delitto, poi non consumatosi, dal momento che la condotta potrebbe, comunque, costituire una grave irriverenza e un sacrilegio nei confronti dell'Eucaristia, in generale, pur non essendosi formato, nel caso, un valido sacramento.

<sup>28</sup> B.F. PIGHIN, *ibidem*, 417.

Per comprendere il significato del termine “sacrilego” dobbiamo partire dal concetto di consacrazione, che significa etimologicamente “rendere sacro”. Una cosa viene unita al divino e separata dal mondo perché riservata a Dio.<sup>29</sup> In generale, si può definire “profanatorio” ogni atto che intenzionalmente mira a ledere la stretta relazione dell’oggetto col sacro.<sup>30</sup>

Ma ci sono certi beni che, per la loro particolare indole, non possono più diventare “profani”. In questi casi, la profanazione viene intesa come qualsiasi uso indebito della cosa ovvero ogni comportamento che ne misconosca deliberatamente la dignità e la realtà sacra. Ecco perché, per le specie consacrate, si parla di “sacrilegio”, termine che indica con più precisione il manifesto disprezzo verso la santità intrinseca del bene stesso, non tanto la volontà di rompere quella relazione con il sacro. Nel linguaggio comune, tuttavia, i due vocaboli tendono ad essere impiegati come sinonimi.

Il fine sacrilego consiste nell’«intrinseco disprezzo blasfemo per qualcosa di sacro in virtù dell’istituzione divina».<sup>31</sup>

Non è sufficiente la semplice infrazione della norma di cui al can. 927 CIC da parte del ministro per configurare l’ipotesi delittuosa, perché non sarebbe necessariamente indice di un intento scellerato. Occorre una precisa intenzione di mancare di rispetto alle specie consacrate.

Taluno, in dottrina, ritiene che la consacrazione, non a fine sacrilego, di una materia senza l’altra durante la celebrazione eucaristica o di entrambe al di fuori della Santa Messa – ovvero la mera violazione del can. 927 CIC – potrebbe rappresentare, comunque, un delitto ordinario, alla luce di quanto previsto dalle *Normae*.<sup>32</sup> Questa posizione non è condivisibile perché pare non considerare con sufficiente attenzione il principio di tipicità vigente nel diritto penale. Al di fuori della fattispecie introdotta in conseguenza del m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, l’inosservanza del can. 927 CIC non configura un reato, nemmeno ordinario. Dovrebbe essere il Legislatore a prevederlo espressamente come tale e, in ogni caso, l’azione sarebbe punibile solo se dolosa, a meno che non si contempli esplicitamente la possibilità di delitto colposo. Al momento, l’unica ipotesi sanzionabile penalmente è quella che stiamo esaminando, per la quale si richiede il dolo specifico, ovvero l’intento blasfemo.

Potremmo dire che rientrano nel *malum finem* tutti quei comportamenti riassumibili nel verbo *abicere* utilizzato al can. 1367 CIC per il delitto di

<sup>29</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, «Consagración sacrilega: ¿pecado o delito?» in J. CONN – L. SABARESE, ed., *Iustitia in caritate*. Fs. V. De Paolis, Città del Vaticano 2005, 480.

<sup>30</sup> Cf. L. SEBASTIANI, «profanazione», in L. PACOMI – V. MANICURO, ed., *Lexicon. Dizionario Teologico Enciclopedico*, Casalmonferrato 1993, 830.

<sup>31</sup> B.F. PIGHIN, *ibidem*, 417.

<sup>32</sup> Cf. M. MINGARDI, «L’Eucaristia: la celebrazione e la custodia», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 25 (2012) 121.

profanazione. Il sacerdote potrebbe aver l'intenzione di utilizzare l'ostia per farne un mercimonio, un turpe commercio, un rito satanico, magico, superstizioso, esoterico, un sortilegio; oppure potrebbe voler compiere altri atti empî od osceni contro la particola, come sputarvi addosso, gettarla in un luogo abietto o nella spazzatura, tagliuzzarla, calpestarla, imbrattarla, o anche "solo" ingiuriarla.<sup>33</sup> O ancora, il ministro potrebbe consacrare le specie nutrendo il proposito di consegnarle a qualcuno sapendo che ne farà siffatti usi spregevoli. L'intento malvagio in capo al soggetto si presenta per tutte queste condotte indipendentemente dal fatto che, poi, egli stesso o altre persone riescano effettivamente a realizzare il sacrilegio. È sufficiente che il sacerdote sia cosciente del rischio profanatorio e lo accetti deliberatamente.

Quando la consacrazione avviene fuori della Messa è ancor più probabile che sia insita la finalità di compiere un'irriverente empietà.

Non essendo prevista l'ipotesi colposa, si esclude ogni azione di tale natura, seppur frutto di una grave negligenza, d'ignoranza invincibile o solo parzialmente colpevole nel non aver adottato le opportune cautele.

Nel caso che ci occupa non possiamo prescindere dal considerare il peculiare *status* dell'agente del delitto, un sacerdote, il quale gode di una speciale relazione col sacro, tanto da essere egli stesso consacrato, nonché primo custode dell'Eucaristia.

Ovviamente, il ministro è punibile solo se compie l'azione liberamente con la precisa intenzione di mancare di rispetto a Dio e non perché, ad esempio, in ostaggio e costretto sotto violenze e minacce.

Potrebbe non essere semplice la dimostrazione dell'intento sacrilego in capo all'autore. Nemmeno i fedeli che assistono alla consacrazione, sia durante che fuori la Messa, sono in grado di notare esteriormente se l'azione sta avvenendo con scopo sacrilego, a meno che ciò non sia stato loro rivelato con gesti ed espressioni. Potrebbero essere sentiti anche coloro che hanno presenziato all'eventuale successiva profanazione dell'ostia consacrata dal ministro. Resta il fatto che l'unico soggetto capace di affermare con certezza quale sia stata la primaria intenzione della condotta è il celebrante stesso.

### 3. 3. *L'intenzione del ministro nella celebrazione*

Il rito posto in essere, pur con intento sacrilego, sortisce il risultato di una vera transustanziazione delle specie, in forza della valida ordinazione dell'agente, dell'idonea materia utilizzata e della retta intenzione di celebrare. Non tutti in dottrina concordano su questo punto.<sup>34</sup> Il problema è strettamente correlato all'intenzione, o meglio alle intenzioni, con cui il ministro consacra.

<sup>33</sup> Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Cinisello Balsamo 1990, 207.

<sup>34</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, «La intención del ministro y la consagración sacrilega», *Periodica* 98 (2009) 76-79.

cra le specie: quella di fare ciò che intende la Chiesa e quella di compiere – o permettere che si compia – un sacrilegio.

Dalla teologia sacramentaria sappiamo che il ministro deve, *ex parte sua*, porre in essere un atto umano libero e volontario, ma poiché egli agisce in base al comando “Fate questo in memoria di me”, deve operare nel nome di Cristo e della Chiesa, secondo ciò che la Chiesa intende fare.<sup>35</sup>

Rispettati questi presupposti, e i requisiti attinenti alla materia, si realizza una valida consacrazione, con effetto *ex opere operato*, per cui il Salvatore diventa veramente presente nel Suo Corpo e nel Suo Sangue.

Il problema dell'intenzione del ministro è stato oggetto di approfondimento teologico a partire dal XII secolo, con Ugo di San Vittore, soprattutto in relazione al sacramento del Battesimo. Era in atto un dibattito dottrinale tra chi riteneva che la volontà del celebrante dovesse valutarsi in senso “esterno”, come corretto compimento del rito prescritto, e chi optava, invece, per la prospettiva “internista”, secondo cui non si poteva prescindere dalla determinazione interiore dell'agente.

I teologi della Scolastica, come S. Alberto Magno, S. Tommaso d'Aquino, S. Bonaventura e G. Duns Scoto, consolidarono la convinzione per cui il ministro doveva avere almeno l'intenzione di “fare ciò che fa la Chiesa”, nel senso di “fare quello che la Chiesa usa fare”.

Il *Decretum pro armenis*, riprendendo l'insegnamento tomista, dichiarò che tutti i sacramenti constano di tre elementi, ovvero, delle cose che costituiscono la materia, delle parole, che sono la forma, e della persona del ministro che conferisce il sacramento, con l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa. Se manca uno di questi elementi, il sacramento non esiste.<sup>36</sup>

Il Concilio di Trento confermò queste disposizioni: «Si quis dixerit, in ministris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non requiri intentionem, saltem faciendi quod facit Ecclesia: anathema sit». <sup>37</sup> L'avverbio *saltem* (almeno) lascia intendere che tale requisito fosse considerato la condizione minima necessaria.

Sotto il profilo, poi, dell'intensità della determinazione richiesta al celebrante si distinguevano due livelli di intenzione: quella attuale, ossia l'autocoscienza *hic et nunc* in relazione ad ogni atto del rito; e quella virtuale, ovvero la volontà di porre l'azione sacramentale sotto l'influsso di quanto s'intende con quel gesto, anche se l'autore non è costantemente presente come autocoscienza attuale. La Scolastica ha ritenuto sufficiente quest'ultima

<sup>35</sup> Cf. C. ROCCHETTA, *Sacramentaria fondamentale: dal “Mysterion” al “Sacramentum”*, 464.

<sup>36</sup> Cf. CONCILIUM FLORENTINUM, Bulla unionis Armeniorum «Exultate Deo», 22 novembre 1439, DH n. 1312.

<sup>37</sup> CONCILIUM TRIDENTINUM, Sessio VII, 3 marzo 1547, «Decretum de sacramentis», *Canones de sacramentis in genere*, can. 11.

per la validità della celebrazione e tanto la dottrina sacramentaria odierna quanto la scienza canonistica e quella morale non si discostano da questa posizione.<sup>38</sup>

Questo breve *excursus* ci è utile per comprendere la peculiarità dell'elemento soggettivo del reato in questione.

Ci troviamo di fronte alla compresenza nel ministro di due volontà apparentemente opposte. Sembra impossibile che la determinazione di agire secondo l'intenzione della Chiesa possa coesistere con un'altra risoluzione di segno contrario nel medesimo agente, ovvero quella sacrilega, di certo avversa alla comunione ecclesiale.

Affidarsi al mero vaglio delle intenzioni del celebrante rischia, però, di sminuire l'oggettività del sacramento come mezzo di grazia, che supera il sacerdote stesso.

Il teologo J. M. Tillard, in un articolo del 1968, criticava l'impostazione "internista" perché eccessivamente incentrata sul ministro. L'autore affermava la sussistenza nel rito di una volontà oggettiva, quella di Cristo e della Chiesa, tale da imporsi al celebrante nel momento in cui accetta liberamente di compiere per i fedeli i riti prescritti. È la Chiesa che attualizza la sua intenzione per mezzo del sacerdote e la volontà di quest'ultimo non può soffocare il senso oggettivo del segno.

La linea "esternista", che certo permetterebbe di risolvere in breve la questione che ci siamo posti, non può tuttavia sposarsi senza riserve perché risente di un eccessivo meccanicismo e pone più l'accento sull'intervento della Chiesa che sul ruolo del ministro, il quale deve in ogni caso compiere, *ex parte sua*, un atto umano.

Anche il citato teologo riconosceva che optare per una delle due posizioni classiche non era sufficiente a risolvere certi tipi di questioni. Affrontava, a tal proposito, il problema dell'eventuale coesistenza nel celebrante di determinazioni tra loro contraddittorie, menzionando, tra le eventuali soluzioni, quella di vagliare l'intenzione "prevalente": in presenza di possibili volontà tra loro contrarie e incompatibili in capo al medesimo agente, si dovrebbe considerare solo quella che più prevale in esso, tenendo conto delle circostanze.<sup>39</sup> Questa linea di pensiero era condivisa da altri autori, come mons. P. Palazzini,<sup>40</sup> e si ispirava agli studi del card. J. De Lugo, secondo cui «la regola comune ed esatta dei teologi è che tra queste volontà quella che predomina determina l'effetto, perché, anche se queste due in-

<sup>38</sup> Cf. C. ROCCHETTA, *ibidem*, 464; cf. M. NICOLAU, *Teologia del segno sacramentale*, 261.

<sup>39</sup> Cf. J.M. TILLARD, «A proposito dell'intenzione del ministro e del soggetto dei sacramenti» in *Concilium* 4 (1968) 139. Cf. F. CLARK, *Anglican Orders and defect of Intention*, London 1956; cf. J. JAY HUGHES, «Ministerial Intention in the Administration of the Sacraments» in *The Clergy Review* (1966) 763-776.

<sup>40</sup> P. PALAZZINI - F. GALEA, ed., *Dictionarium morale et canonicum*, II, Roma 1965, 772.

tenzioni sembrano assolute ed efficaci, in realtà una di esse è meno efficace ed assoluta». <sup>41</sup>

J. M. Tillard, per non incentrare troppo l'attenzione sull'interiorità del ministro, proponeva, però, ancora un metodo di tipo "esternista" per individuare quale fosse la volontà fondamentale. Nel momento in cui il sacerdote acconsente liberamente alla domanda rivoltagli dai fedeli e accetta di compiere i riti che essi esigono, accoglie di essere per loro ciò che secondo la loro fede egli "deve essere", salvo confessi pubblicamente il suo disaccordo. Sarebbe, quindi, la Chiesa ad attualizzare la propria intenzione per mezzo del ministro che le viene dato. <sup>42</sup>

Anche se il teologo non aveva in mente il nostro caso e ragionava in termini generali, le sue osservazioni ci offrono interessanti spunti di riflessione.

Indubbiamente, si prospetta una sorta di "schizofrenia" interna al ministro: da un lato, la determinazione di operare la transustanziazione, agendo *in persona Christi Capitis* e facendo quanto intende la Chiesa; dall'altro, il proposito di compiere (o far compiere) un sacrilegio, di agire in nome proprio e di allontanarsi dalla comunione ecclesiale.

I due intenti non possono, però, esser tali da elidersi l'un l'altro; devono coesistere. La tesi dell'intenzione prevalente, pur suggestiva, non si attaglia alla nostra fattispecie. In primo luogo, resterebbe la difficoltà di far constare sul piano probatorio quale sia stata la determinazione più forte. Come si può stabilire con certezza la volontà che ha prevalso nell'agente? Solo il reo potrebbe affermarlo. In secondo luogo, ci si affiderebbe ancora una volta esclusivamente al proponimento interiore del ministro. Accettare il metodo di individuazione proposto da J. M. Tillard equivarrebbe, in ogni caso, a sposare la teoria esternista, che non pare considerare adeguatamente il ruolo del celebrante. In terzo luogo, si potrebbe giungere alla conclusione che, qualora lo scopo sacrilego abbia prevalso nell'autore, non si sarebbe in presenza di valida Eucaristia. L'azione compiuta non avrebbe prodotto la *res et sacramenti*.

Nella dottrina canonistica v'è chi tutt'oggi sembra avvicinarsi alla teoria dell'intenzione prevalente, ritenendo che la volontà secondaria, ovvero quella sacrilega, pur apparentemente della stessa forza di quella principale – fare quanto intende la Chiesa –, in realtà sarebbe talmente unita a quest'ultima che, qualora venisse meno, determinerebbe la scomparsa pure della primaria. <sup>43</sup> In poche parole, il sacerdote accetterebbe di fare quello che fa la Chiesa solo in funzione del sacrilegio. La seconda intenzione muove la prima. Così facendo si mette in forte dubbio la possibilità che nel reato in esame si realizzi una valida azione eucaristica. Questo porta a risultati non accettabili.

<sup>41</sup> J. DE LUGO, *Disputationes scholasticae de sacramentis in genere*, Lione 1652, disp. VIII, sect. 8, n. 124.

<sup>42</sup> Cf. J.M. TILLARD, *ibidem*, 141-142.

<sup>43</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, *ibidem*, 77.

Innanzitutto, non si avrebbe la consumazione del delitto di consacrazione sacrilega, ma semmai il suo tentativo<sup>44</sup> o, al limite, l'ipotesi di simulazione della Santa Messa. D. G. Astigueta parla di "consacrazione attentata", per cui il delinquente vedrebbe anche frustrato il suo desiderio di ledere la santità dell'Eucaristia, impedendogli di portare a compimento l'atto presupposto al sacrilegio.<sup>45</sup>

Ci pare, però, che la norma sia chiara, siccome confermata anche dalla novella del 2010, nel prospettare un delitto consumato e non conato.<sup>46</sup>

Secondo la citata posizione dottrinale muterebbe la *ratio* stessa del delitto, che non sarebbe più la tutela del sacramento e del rito, ma la difesa della dignità del sacerdozio.<sup>47</sup> Non si comprenderebbe allora l'inserimento di questo reato tra i *graviora* contro il Sacrificio Eucaristico.

Per risolvere quest'evidente aporia, dobbiamo ricorrere alla dottrina ormai consolidata nella teologia sacramentaria secondo cui, per la validità del sacramento, non si può prescindere dall'intenzione del ministro. *Ex parte sua*, egli non compie un mero *actus hominis*, bensì un *actus humanus*, nel quale viene in rilievo una determinazione assunta con coscienza e libertà. Non si può prescindere dalla volontà del celebrante, affidandosi esclusivamente all'apparenza del gesto rituale; ma non è nemmeno possibile far dipendere la validità del sacramento – e la configurabilità del delitto – dalla mera determinazione interiore dell'agente.

S. Tommaso d'Aquino, nella *Summa Theologiae*, ha affrontato il problema dell'intenzione perversa del ministro, ritenendo che essa non possa render invalido il sacramento. Certo, il *malum finem* corrompe l'opera dell'agente, ma non ciò che opera Cristo nel sacramento.<sup>48</sup>

Il *Doctor angelicus* fornisce delle indicazioni di principio molto preziose, che ben si attagliano alla nostra fattispecie. La malvagia intenzione del sacerdote muove dalla sua cattiveria, ma *ex se* non rende invalido il sacramento perché la perversione non tocca il gesto sacramentale in se stesso, come accadrebbe, invece, nel caso di una celebrazione attuata per scherzo, al solo scopo di fare una parodia.<sup>49</sup>

Nemmeno l'assenza di fede nel ministro impedisce il valido formarsi del sacramento, se egli opera con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, poiché la fede della Chiesa – e non semplicemente quella dell'assemblea che partecipa al rito – supplisce tale mancanza.<sup>50</sup>

<sup>44</sup> Ricordiamo che pure il tentativo è, comunque, penalmente rilevante ai sensi del can. 1328 CIC.

<sup>45</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, *ibidem*, 79.

<sup>46</sup> B.F. PIGHIN, *ibidem*, 417.

<sup>47</sup> Si vorrebbe, in un certo senso, "proteggere il sacerdote da se stesso". Cf. D.G. ASTIGUETA, *ibidem*, 79.

<sup>48</sup> Cf. THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, III, q. 64, a.10.

<sup>49</sup> Cf. B. TESTA, *I sacramenti della Chiesa*, Milano 2007, 78.

<sup>50</sup> Cf. THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, III, q. 64, a.9, ad. 1.

Il *finis operantis* del sacerdote che agisce “in sacrilegum finem”, per quanto sia deprecabile, non inficia il *finis operis* dell’atto. L’intenzione virtuale con cui viene posta l’azione sacramentale è sufficiente alla valida formazione dell’Eucaristia e non viene compromessa dal perverso obiettivo dell’agente.

Forse la posizione di chi propende per l’invalidità dell’atto sacramentale costituisce più che altro un tentativo di uscire dall’*impasse* che il delitto pone sotto il profilo della fede: come può Cristo rendersi presente nella celebrazione nonostante le malvagie intenzioni del ministro? La preoccupazione è comprensibile, ma in fondo il Salvatore ha accettato di incarnarsi pur sapendo che sarebbe stato rifiutato e che sarebbe morto a causa della cattiveria e del peccato del mondo. Egli continua a lasciare all’uomo la libertà, correndo il rischio ch’essa non venga impiegata per il bene. Non dobbiamo dimenticare, però, che nessun peccato, nemmeno il più abominevole – e il sacrilegio lo è di certo – intacca la Sua vittoria sul Male, che è già definitiva.

Non sono, pertanto, condivisibili quelle impostazioni che finiscono per porre nel nulla la fattispecie delittuosa in questione.

Se la Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto di introdurre questo crimine nel 2001 e di confermarlo nel 2010, addirittura ampliandone la portata, significa che i casi concreti non sono mancati.

Purtroppo, far leva solo sulle intenzioni interiori del ministro non ci porta a risultati accettabili per il diritto penale. Potremmo dire che esse dovrebbero vagliarsi secondo un criterio “internista moderato” nel senso che la volontà del celebrante deve sì venire in rilievo, ma solo quanto alla constatazione dell’intenzione virtuale di consacrare; posta questa minima determinazione, il sacramento sussiste, nonostante le ulteriori opposte risoluzioni interiori compresenti nel soggetto.

Il primario intento di inserirsi nell’azione di Cristo e della Chiesa – che con quel gesto offre un sacrificio di ringraziamento, lode, adorazione e impetrazione – è sufficiente affinché venga ad esistenza il Santissimo Sacramento, senza il quale il reato che ci occupa diverrebbe impossibile.

Questo ci permette di distinguere il crimine in esame dalla simulazione dell’azione eucaristica, ove la Messa non è mai valida, poiché il sacerdote frappone una positiva esclusione al realizzarsi di quanto la Chiesa intende.

Sono auspicabili ulteriori approfondimenti in merito a questa figura di reato volti soprattutto a chiarire quali condotte avesse in mente il Legislatore quando ha ritenuto di sanzionare penalmente l’infrazione del divieto di cui al can. 927 CIC, mossa da *intentio* sacrilega.

Al momento, possiamo solo affermare con certezza, e ribadire, che la norma così com’è formulata, e confermata dalla novella del 2010, non lascia

dubbi sul fatto che il crimine può dirsi consumato solo in presenza di valida Eucaristia.<sup>51</sup>

La nuova enunciazione della disposizione è più chiara e si presta meno ad equivoci interpretativi. Prima, si sarebbe potuto correre il rischio di reputare non delittuosa la consacrazione, a scopo sacrilego, di entrambe le materie durante la celebrazione eucaristica, ora espressamente condannata.<sup>52</sup> Di fatto, questa precisazione ha concretizzato un innegabile allargamento della fattispecie.

Pare impossibile che un sacerdote, primo custode dell'Augustissimo Sacramento, possa compiere siffatto reato. Evidentemente la causa ultima di simili gesti va ricercata nel peccato dell'uomo.

Ci si potrebbe chiedere se, per giungere ad un tal grado di disprezzo nei confronti dell'Eucaristia, il ministro non possa essere stato previamente drogato o plagiato da qualche setta satanica. Niente può escluderlo; ma occorre verificare sul piano istruttorio, mediante debite perizie, se la sua capacità di intendere e volere sia stata del tutto annichilita o sia rimasta in misura sufficiente all'imputabilità.

Il peccato può irretire talmente l'uomo da portarlo a gesti liberi, di cui poi si pente. Ma ciò non toglie ch'egli sia pienamente cosciente nel momento in cui li compie. Non dobbiamo, pertanto, essere troppo frettolosi nel ricondurre queste condotte allo stato di incoscienza, quantomeno parziale, dell'agente.

Indubbiamente ci troviamo di fronte a personalità alquanto "dissociate", nelle quali si trovano a convivere intenzioni radicalmente opposte, come l'agire *in persona Christi Capitis* e *in sacrilegum finem*. Tuttavia, riportare sistematicamente queste tipologie sul piano dell'incapacità porterebbe ad un annientamento della ragion d'essere del delitto, che non sta solo nel sanzionare ed emendare il reo, ma anche nell'arginare ed eliminare lo scandalo nella Chiesa.

Ecco perché il ricorso a perizie sullo stato psicologico dell'imputato può rivelarsi più che mai utile – e talvolta essenziale – ai fini della corretta valutazione dell'elemento soggettivo della condotta.

#### 4. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

La sanzione penale del reato di consacrazione *in sacrilegum finem* è di tipo obbligatorio e indeterminato: «pro gravitate criminis puniatur, non exclusa dimissione vel depositione».<sup>53</sup> Potremmo anche definirla semi-determinata,

<sup>51</sup> Cf. B.F. PIGHIN, *ibidem*, 418.

<sup>52</sup> Cf. C. PAPALE, *Il processo penale canonico*, Città del Vaticano 2012, 206.

<sup>53</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, «Normae de gravioribus delicti», 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 419-430, art. 3, § 2.

visto che si prevede la possibilità di giungere alla punizione più severa per i sacri ministri: la dimissione o la deposizione.<sup>54</sup> La modalità applicativa non può che essere *ferendae sententiae*.

Probabilmente, questo tipo di pena è stato ritenuto consono sotto due profili.

Innanzitutto, perché è corretto graduare la sanzione a seconda del tipo di comportamento, poiché le condotte ascrivibili sono quantomeno quattro e non tutte presentano il medesimo livello di gravità, che comunque rimane elevato. Quelle poste in essere fuori dalla celebrazione sono maggiormente deprecabili perché più direttamente finalizzate al sacrilegio; la consacrazione *in malum finem* di entrambe le materie è più dannosa che quella di una soltanto. Occorre anche appurare se la seconda specie non sia stata consacrata per una precisa volontà, per l'intervento di circostanze imprevedute o per desistenza dovuta ad un pentimento. Questo influirebbe sulla valutazione del dolo.

In secondo luogo, il tipo di pena è conforme al sistema penale delle Chiese cattoliche orientali, in cui parimenti s'inserisce il reato, trattandosi di un ordinamento che non conosce sanzioni *latae sententiae* e pondera con molta cautela l'opportunità di comminare delle censure.

La previsione di una pena obbligatoria semi-determinata non importa certo il dovere d'irrogare una punizione poco severa. Si lascia solo aperta una diversa gamma di possibilità, pur indicando che si può giungere alla dimissione (o deposizione) del sacerdote.

Posto che ogni crimine è deprecabile, questo sembra portatore di una gravità particolarmente intensa, sol che si consideri il soggetto implicato. Il suo agire con intento sacrilego potrebbe essere sintomatico della sua volontà di estraniarsi dal corpo ecclesiale. Potremmo, allora, chiederci, come mai non si sia optato per la censura della scomunica *latae sententiae*. Si avrebbe, per il sistema latino, un allineamento con la pena prevista per il reato di cui al can. 1367 CIC. Inoltre, la sanzione, pienamente conforme al disposto del can. 1318 CIC, sarebbe in grado di raggiungere immediatamente il reo, nonché di arginare più prontamente lo scandalo.<sup>55</sup> Rimarrebbe il problema di applicarla al sistema penale orientale. In ogni caso, *rebus sic stantibus*, il titolare del procedimento ha la possibilità di comminare la scomunica *ferendae sententiae*, valutando l'opportunità della dimissione (o deposizione) del ministro.

## 5. CONCLUSIONE

Il reato di consacrazione *in sacrilegum finem* è stato introdotto nel sistema penale successivamente alla codificazione; potremmo chiederci sotto

<sup>54</sup> Cf. B.F. PIGHIN, *ibidem*, 258.

<sup>55</sup> Cf. D.G. ASTIGUETA, *ibidem*, 78.

quale categoria esso potrebbe collocarsi. Data l'estrema gravità della condotta, tale da costituire un pericolo per la fede – poiché attua un diretto attacco al Sommo Bene su cui si fonda la Comunità ecclesiale –, sarebbe opportuno il suo inserimento tra i delitti contro la religione e l'unità della Chiesa, come il crimine di profanazione previsto al can. 1367 CIC. L'intento sacrilego pone indubbiamente il reo in una posizione accostabile a quella dell'eretico.

Ma quali sono le peculiarità del delitto *de quo* rispetto alle altre ipotesi *graviora* poste a tutela del Sacrificio Eucaristico?

Abbiamo rilevato che l'intento sacrilego è sostanzialmente ricollegabile a quello della profanazione, di cui al can. 1367 CIC. Le condotte stigmatizzate dalla norma in esame non potevano, dunque, essere già sufficientemente condannabili ai sensi dei cann. 1367 CIC e 1442 CCEO? È ipotizzabile che comportamenti del genere fossero, in parte, perseguibili in forza di tali disposizioni. L'allora Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede C. J. Scicluna dichiarò in suo intervento del 2004: «Mi domando se il contesto sacrilego non faccia avvicinare questa fattispecie a quella della profanazione dell'Eucaristia intesa come “*quaelibet actio Sacras Species voluntarie et graviter despicientem*”». <sup>56</sup>

La scelta del Legislatore di isolare la consacrazione a scopo sacrilego in una distinta ipotesi delittuosa è, tuttavia, encomiabile sotto più profili.

Innanzitutto, dal punto di vista soggettivo perché il reo è sempre e solo un ministro sacro, il che rende la condotta ancor più grave.

In secondo luogo, l'odierna fattispecie permette di colpire ulteriori casi di profanazione. Il sacerdote, infatti, è sanzionabile non solo quando utilizza le specie consacrate per compiere egli stesso atti blasfemi, ma anche quando le materie sono destinate a soggetti terzi, portatori di intenti scellerati. Inoltre, il reato si consuma indipendentemente dal fatto che il sacrilegio venga poi concretamente attuato. Si ravvisa una sorta di “premeditazione perversa”, già *ex se* altamente lesiva della santità del sacramento, che dev'essere immediatamente punita, a prescindere dall'effettiva realizzazione dell'ulteriore atto profanatorio. La premeditazione con cui egli agisce, nel consacrare le specie in vista della profanazione, già configura un sacrilegio ed una grave offesa alla santità del Divino Sacrificio; in fondo, viene lesa anche la dignità dell'Ordine sacro, intaccata in uno dei suoi principali aspetti: rendere presente Cristo nell'Eucaristia. Questi casi non sarebbero stati facilmente perseguibili ai sensi del can. 1367 CIC (o 1442 CCEO), che richiede espressamente la consumazione di una profanazione. Non si può estendere troppo in via interpretativa l'applicabilità della disposizione, rischiando di violare i cann. 18-19 CIC (e 1404, § 2, 1500 CCEO).

<sup>56</sup> C.J. SCICLUNA, *ibidem*, 280-281.

In terzo luogo, va considerato il profilo sanzionatorio. Il can. 1367 CIC prevede la scomunica *latae sententiae*, mentre il can. 1442 CCEO la scomunica maggiore *ferendae sententiae*; a tali punizioni può seguire rispettivamente la dimissione o la deposizione del chierico. Nel caso che ci occupa, però, se da un lato la censura *ex facto* del sistema latino sarebbe positiva per la sua immediata applicazione e perché contribuirebbe ad arginare più velocemente lo scandalo, dall'altro porterebbe a comminare la sanzione senza una previa scrupolosa indagine giudiziale volta a vagliare l'effettiva imputabilità del celebrante ed a comprovare l'intento sacrilego della sua azione. Il soggetto potrebbe essere stato plagiato o aver agito sotto l'influsso di stupefacenti. Non si può prescindere da queste circostanze ai fini della punibilità del reo. La pena semi-determinata consente al giudice di considerare il rimedio più consono per condurre il colpevole a ravvedersi, in relazione alla gravità del suo comportamento.

Il crimine in esame si differenzia, poi, dal reato di simulazione poiché in quest'ultima figura la consacrazione delle specie da parte di un vero sacerdote non è posta validamente, dal momento che sotto il profilo soggettivo non si compie quanto intende la Chiesa o non si utilizza valida materia. Certo, in entrambi i casi vi è una pesante irriverenza nei confronti dell'Eucaristia, si genera un forte scandalo nella Chiesa e i fedeli che partecipano alla "celebrazione" patiscono indubbiamente un gravissimo danno.

Rispetto, invece, al delitto di attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico, di cui al can. 1378, § 2, n. 1 CIC, è l'autore del crimine ad essere diverso, poiché non si tratta mai un vero sacerdote. Un diacono che, ad esempio, volesse attentare alla consacrazione delle "specie" per poi compiere o far compiere su di esse un sacrilegio sarebbe punibile solo ai sensi del can 1378, § 2 CIC perché, difettando il ministro del necessario grado dell'Ordine, l'Eucaristia non potrebbe mai venire ad esistenza.

In conclusione, ci preme ribadire che la configurabilità del reato in questione – a prescindere dalle effettive ragioni che hanno portato all'introduzione della norma, per conoscere le quali dovremmo consultare i lavori preparatori della disposizione – poggia sulla possibilità di far coesistere nel medesimo agente – che è sempre un sacerdote validamente ordinato – le due determinazioni di segno opposto, ovvero lo scopo sacrilego e la volontà di consacrare realmente la/le specie, secondo l'intenzione di Cristo e della Chiesa. Il fine spregevole non può intaccare la validità della celebrazione; diversamente, saremmo costretti a negare la consumazione del delitto stesso. La configurabilità del crimine non può essere lasciata in balia delle mere disposizioni interiori del soggetto.

Indubbiamente, questo reato porta un grande sconcerto: non è facile concepire che un sacerdote, primo custode del sacramento, possa giungere a un

simile atto di disprezzo<sup>57</sup> ed è altrettanto difficile comprendere come Cristo possa rendersi presente nella celebrazione malgrado le sacrileghe determinazioni del ministro.

L'unica possibile spiegazione va ricercata nel peccato dell'uomo, di cui il sacerdote non è esente, peccato che può portare a gesti impensabili ed incomprendibili. Cristo accetta, ciononostante, questo rischio pur di donarsi totalmente all'umanità nell'Eucaristia.

<sup>57</sup> Cf. M. MINGARDI, *ibidem*, 121, nota 27.